

Promemoria
relativo alla Legge sugli assegni familiari del Cantone dei Grigioni
valido dal 1° settembre 2021

1. Sono assoggettati alla legge

- a) le datrici risp. i datori di lavoro con domicilio commerciale, con una succursale o uno stabilimento d'impresa nel Cantone dei Grigioni soggetti alla contribuzione ai sensi della Legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS);
- b) le risp. i dipendenti il cui datore di lavoro non è soggetto all'obbligo contributivo giusta l'art. 6 della LAVS che versano contributi AVS nel Cantone dei Grigioni.
- c) tutti gli indipendenti del Cantone dei Grigioni che sono registrati alla cassa AVS.

2. Non sono assoggettati alla legge

- a) le succursali esterne e gli stabilimenti d'impresa delle datrici risp. dei datori di lavoro che sono domiciliate risp. domiciliati nel Cantone dei Grigioni;
- b) datrici risp. datori di lavoro e dipendenti come anche esercitanti un'attività lucrativa indipendente che sottostanno alla Legge federale sugli assegni familiari nell'agricoltura (LAFam);
- c) le organizzazioni internazionali che non devono versare i contributi AVS.

3. Obbligo contributivo

- a) Le datrici risp. i datori di lavoro devono versare alla Cassa per gli assegni familiari un contributo pari all'1.65% (fino al 31.12.2014 1.9%) della massa salariale soggetta all'AVS. Sottostanno all'obbligo contributivo esclusivamente le datrici risp. i datori di lavoro.
- b) Le risp. i dipendenti il cui datore di lavoro non è soggetto all'obbligo contributivo (SDLNS) versano alla Cassa per gli assegni familiari un contributo pari all'1.65% (fino al 31.12.2014 1.9%) del reddito soggetto all'AVS.
- c) Gli indipendenti pagano un contributo pari all'1.65% (fino al 31.12.2014 1.9%) fino ad un reddito soggetto all'obbligo di contribuzione di 148'200.00 franchi (fino al 31.12.2015 126'000.00 franchi). Il reddito che supera l'importo massimo del reddito assicurato dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni non è soggetto all'obbligo di contribuzione.

4. Eccezioni inerenti l'obbligo contributivo

- a) I salari versati alle lavoratrici risp. ai lavoratori agricoli e i redditi degli indipendenti agricoli non sono soggetti alla contribuzione.
- b) I salari versati alle risp. ai dipendenti il cui datore di lavoro deve conteggiare con un'altra Cassa per gli assegni familiari non sono soggetti all'obbligo contributivo alla Cassa per gli assegni familiari del Cantone dei Grigioni.

- c) Persone senza attività lucrativa non versano quote di finanziamento alla Cassa per gli assegni familiari. Il finanziamento degli assegni è a carico del Cantone.

5. Presupposti per il diritto agli assegni familiari per dipendenti

Hanno diritto agli assegni familiari:

- a) le risp. i dipendenti, il cui datore di lavoro è assoggettato alla legge;
- b) le risp. i dipendenti assoggettati alla legge il cui datore di lavoro non è soggetto all'obbligo contributivo;

se viene versato un reddito soggetto all'AVS annuo di almeno 7'170.00 franchi risp. mensile di 597.50 franchi. Per dipendenti che hanno raggiunto l'età di pensionamento sussiste il diritto agli assegni familiari se il salario lordo mensile supera 1'997.50 franchi. Se il reddito minimo annuo non è realizzato non sussiste alcun diritto agli assegni familiari.

Se la risp. il dipendente non è impiegata risp. impiegato tutto il mese, il salario viene calcolato sull'arco del mese intero al fine di poter giudicare il reddito mensile minimo. Gli assegni sono versati soltanto per la durata del rapporto di lavoro (vedi cifra "11" calcolo degli assegni familiari).

Se i dipendenti sono occupati presso diversi datori di lavoro, gli assegni vanno versati dal datore di lavoro che paga il salario più elevato.

Malattia e infortunio

Il diritto ad assegni inizia e si estingue con il diritto al salario. Se lo svolgimento dell'attività lucrativa viene interrotto, gli assegni sono versati dal momento dell'interruzione e per i seguenti tre mesi. Dopo questo periodo sussiste il diritto ad assegni se il lavoratore riceve ancora un salario e/o indennità giornaliera secondo la LIPG, la LAI o la LAM per un totale di almeno 597.50 franchi mensili. Per il periodo successivo ai tre mesi non sussiste alcun diritto anche se viene versata un'indennità giornaliera.

Indennità di maternità

Madri che hanno diritto al congedo di maternità, hanno diritto agli assegni familiari per l'intera durata del congedo, al massimo però durante 16 settimane. Se il rapporto di lavoro viene sciolto al momento del parto, gli assegni vengono versati durante 14 settimane se per tale periodo sussiste il diritto all'indennità di maternità. Se la dipendente ha inoltrato la disdetta prima della nascita, non sussiste alcun diritto agli assegni familiari.

Congedo non retribuito

In caso di congedo non retribuito, gli assegni familiari oppure il relativo importo differenziale vengono versati per il mese in corso e per i seguenti tre mesi, se il reddito annuo ammonta a 7'170.00 franchi.

Questa prassi vale sia per gli uomini che anche per le donne che prolungano il congedo di maternità tramite un congedo non retribuito.

Il diritto alla prestazione sussiste solo, se l'attività lucrativa dopo il congedo non retribuito viene svolta presso lo stesso datore di lavoro.

Esempio 1: se un congedo dura dal 15 maggio al 15 settembre, il diritto agli assegni familiari continua senza alcuna interruzione.

Esempio 2: Se invece il congedo dura fino al 15 novembre, il diritto sussiste fino al 31 agosto e poi riprende a decorrere dal 1° novembre.

Esempio 3: Se il congedo inizia il 1° febbraio e termina il 31 agosto, il diritto agli assegni familiari sussiste fino al 30 aprile.

Decesso della risp. del dipendente

In caso di decesso della risp. del dipendente, gli assegni vengono versati per il mese corrente e per i seguenti tre mesi.

6. Presupposti per il diritto agli assegni familiari per persone senza attività lucrativa

Persone senza attività lucrativa hanno diritto agli assegni familiari se il reddito imponibile non supera 43'020.00 franchi.

Equiparati a quest'ultimi sono i dipendenti che realizzano un reddito annuo inferiore a 7'170.00 franchi e non devono versare contributi AVS quali persone senza attività lucrativa.

Non hanno diritto agli assegni familiari:

- persone che percepiscono prestazioni complementari all'AVS/AI
- coniugi di persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente o di persone che percepiscono una rendita dell'AVS
- persone che dopo il raggiungimento dell'età di pensionamento ordinaria percepiscono una rendita AVS
- persone i cui contributi sono considerati pagati (il coniuge deve aver versato il doppio dell'importo minimo)

Richiedenti asilo, persone provvisoriamente accolte e persone bisognose senza permesso di dimora non hanno diritto agli assegni familiari quali persone senza attività lucrativa.

Il diritto agli assegni familiari si estingue se:

- viene svolta un'attività lucrativa.
- viene percepita una prestazione complementare all'AVS/AI.
- se il domicilio viene trasferito in un altro Cantone o all'estero.

7. Condizioni di ammissibilità per gli indipendenti

La persona indipendente dev'essere affiliata ad una Cassa di compensazione AVS quale indipendente.

Il reddito minimo di 7'170.00 franchi annui rispettivamente di 597.50 franchi mensili deve essere raggiunto.

Se una persona lavora sia come indipendente che come dipendente, gli assegni familiari saranno versati dal datore di lavoro, a condizione che:

- Il salario superi i 7'170.00 franchi annui
- Il rapporto di lavoro sia stato concluso per più di sei mesi o a tempo indeterminato

8. Quali figli determinano il diritto agli assegni?

- a) i propri figli e i figli adottivi;
- b) figliastri che vivono in prevalenza nel nucleo familiare del patrigno o della matrigna. Eccezione: Nei casi in cui è applicabile l'Accordo sulla libera circolazione o la Convenzione AELS, la condizione è adempiuta anche se il patri-gno o la matrigna provvede prevalentemente al mantenimento del figliastro residente in Svizzera o in uno Stato dell'UE/AELS, anche se questi non vive in comunione domestica con lui;
- c) gli affiliati per i quali i genitori affilianti si sono assunti gratuitamente e durevolmente le spese;
- d) Figli mantenuti da fratelli e sorelle oppure dai nonni.
Il diritto agli assegni familiari sussiste se la figlia risp. il figlio vive nel nucleo familiare dell'avente diritto e se le spese di mantenimento versate da terzi non superano l'importo massimo della rendita per orfani (956.00 franchi mensili).

Il diritto agli assegni familiari sussiste se la figlia risp. il figlio non vive nel nucleo familiare dell'avente diritto e se le spese del mantenimento sono almeno pari all'importo massimo della rendita per orfani (956.00 franchi mensili).

I figli del/della convivente non danno diritto agli assegni familiari.

9. Concorso di diritti

Qualora più persone abbiano diritto agli assegni familiari per lo stesso figlio, il diritto spetta, nell'ordine, a:

- a) la persona che esercita un'attività lucrativa;
- b) la persona che ha l'autorità parentale o che l'aveva fino alla maggiore età del figlio;
- c) la persona presso la quale il figlio vive prevalentemente o è prevalentemente vissuto fino alla maggiore età;
- d) la persona cui è applicabile l'ordinamento degli assegni familiari nel Cantone di domicilio del figlio;
- e) la persona che consegue il reddito da attività dipendente più elevato;
- f) la persona che consegue il reddito da attività indipendente più elevato.

10. Versamento dell'importo differenziale

Al secondo avente diritto spetta l'importo differenziale, se nel suo Cantone la legge prevede assegni familiari superiori a quelli versati al primo avente diritto. Per quanto riguarda il calcolo dell'importo differenziale è da considerare ogni singolo figlio.

Se tutti e due i genitori lavorano in due Stati differenti, gli assegni familiari devono essere richiesti nello stato di domicilio dei figli. Se nell'altro Stato gli assegni familiari sono più alti vi è il diritto di percepire la differenza.

11. Genere e quota

A decorrere dal 1° gennaio 2009 l'assegno per i figli ammonta al mese a 220.00 franchi per ogni figlia risp. figlio avente diritto. Il diritto sorge dal primo giorno in cui nasce la figlia risp. il figlio. Si estingue alla fine del mese in cui la figlia risp. il figlio ha compiuto il 16.esimo anno d'età. Il limite d'età è di 20 anni per le risp. i figli che in seguito a malattia o infermità sono inabili a esercitare un'attività lucrativa e non percepiscono alcuna rendita intera d'invalidità.

A decorrere dal 1° gennaio 2009 l'assegno per la formazione ammonta al mese a 270.00 franchi per ogni figlia risp. figlio avente diritto. Per i figli in formazione il diritto agli assegni sussiste finché la formazione possa essere regolarmente conclusa, al massimo però fino al 25.esimo anno compiuto.

Dal 1 agosto 2020 il limite di età per ricevere gli assegni di formazione è stato ridotto di un anno. Il diritto ad assegni più elevati nasce con l'inizio della formazione post-obbligatoria, premesso che il figlio abbia compiuto il 15esimo anno d'età.

Non vi è nessun diritto all'assegno di formazione, se il reddito lordo di una formazione supera i 28'680.00 franchi annui risp. 2'390.00 franchi mensili.

In caso di decesso di un figlio il diritto agli assegni familiari sussiste fino alla fine del mese del decesso.

12. Calcolo degli assegni familiari

La Cassa di compensazione per gli assegni familiari del Cantone dei Grigioni paga solamente l'intero assegno per i figli.

Eccezione: Se la risp. il dipendente inizia o cessa l'attività nel corso del mese gli assegni familiari si computano per giorno civile (inclusi sabati, domeniche e giorni festivi), cioè si calcola 1/30 dell'importo mensile. Ogni mese corrisponde a 30 giorni.

13. Diritto agli assegni familiari per figli residenti all'estero

a) Dipendenti il cui datore di lavoro non è soggetto all'obbligo contributivo e indipendenti

Per figli residenti all'estero sussiste il diritto agli assegni familiari se ciò è previsto da accordi internazionali.

Cittadini svizzeri e degli Stati membri dell'UE (cittadini/e croati dal 01.01.2017), i cui figli vivono nei confini dell'UE, hanno diritto all'assegno familiare "intero". Lo stesso vale per i membri dell'AELS, i cui figli vivono nei confini dell'AELS. Eccezion fatta per la Croazia: fino al 31.12.2016 non hanno nessun diritto agli assegni familiari per i figli residenti in Croazia. L'accordo fra la Svizzera e la comunità europea è stato esteso alla Croazia a partire dal 01.01.2017.

Cittadini di altri Stati non hanno diritto agli assegni familiari anche se i figli vivono nei confini dell'UE risp. dell'AELS. Ai cittadini degli Stati Bosnia-Erzegovina (fino al 31.08.2021), Slovenia, Montenegro (fino al 31.12.2018) e Serbia (fino al 31.12.2018), i cui figli vivono negli Stati menzionati o in altri Stati, hanno diritto all'assegno familiare intero in quanto esistono accordi internazionali. Altri Paesi non vengono considerati. Gli assegni familiari vengono però versati ai dipendenti che sono stati mandati all'estero dai loro datori di lavoro con sede in Svizzera. In alcuni Stati vengono versati assegni familiari in proporzione al potere d'acquisto.

Dal 1 gennaio 2021 i cittadini britannici non hanno più diritto agli assegni familiari che vivono all'estero. Anche gli svizzeri e i cittadini dell'UE non ricevono più l'assegno familiare per i figli che vivono nel Regno Unito.

Eccezione: chi aveva diritto all'assegno per un figlio che vive nel Regno Unito fino al 31 dicembre 2020 continua a percepire gli assegni familiari anche per i figli nati dopo tale data.

b) Persone senza attività lucrativa

Persone senza attività lucrativa non possono percepire degli assegni per figli residenti all'estero.

A partire dal 01.04.2012 i cittadini Svizzeri senza attività lucrativa e i cittadini appartenenti all'Unione Europea potranno percepire assegni familiari anche per i figli residenti in uno stato dell'Unione Europea.

A partire dal 01.01.2016 i cittadini Svizzeri senza attività lucrativa e i cittadini appartenenti ad uno stato dell'AELS potranno percepire assegni familiari anche per i figli residenti in uno stato dell'AELS.

c) Richiedenti asilo

Nel caso di richiedenti i cui figli vivono all'estero, gli assegni sono trattenuti durante la procedura d'asilo (art. 84 della Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri). Hanno diritto i cittadini degli Stati con i quali la Svizzera ha concluso una convenzione di sicurezza sociale.

14. Richiesta degli assegni

a) Richiesta per i/le dipendenti

Le risp. i dipendenti devono far valere il loro diritto nei confronti della CAF usufruendo dell'apposito modulo di richiesta. Le datrici risp. i datori di lavoro sono tenuti a verificare le indicazioni fornite sul formulario, firmarlo e in seguito trasmetterlo all'Agenzia AVS del Comune di residenza della persona avente diritto. Quest'ultima esamina le indicazioni e lo fa pervenire debitamente firmato alla Cassa di compensazione per gli assegni familiari.

b) Richiesta per le risp. i dipendenti il cui datore di lavoro non è soggetto all'obbligo contributivo

Le risp. i dipendenti il cui datore di lavoro non è soggetto all'obbligo contributivo che intendono beneficiare degli assegni familiari, devono compilare il relativo modulo di richiesta e trasmetterlo per controllo e conferma all'Agenzia AVS del Comune di residenza, indipendentemente dall'affiliazione alla Cassa.

c) Richiesta per persone senza attività lucrativa

Persone senza attività lucrativa che intendono beneficiare degli assegni familiari, devono compilare il relativo modulo di richiesta e trasmetterlo per controllo e conferma all'Agenzia AVS del Comune di residenza, indipendentemente dall'affiliazione alla Cassa. E' da allegare l'ultima tassazione definitiva federale. L'Agenzia AVS del Comune di residenza del risp. della richiedente trasmette il modulo debitamente compilato alla Cassa di compensazione per gli assegni familiari competente.

d) Richiesta indipendenti

Gli indipendenti che non lavorano nell'agricoltura devono compilare l'apposito formulario. Il formulario compilato deve essere trasmesso all'Agenzia AVS del Comune di residenza per essere controllato e confermato.

e) Certificati per le figlie risp. i figli che hanno compiuto i 16 anni

Gli assegni familiari a favore delle figlie risp. dei figli che hanno compiuto i 16 anni sono fatti valere allegando il contratto di tirocinio, l'attestato di studio ecc. Per le figlie risp. i figli che non sono in grado di esercitare un'attività lucrativa (a causa di una malattia o di un'infermità) si deve produrre un certificato medico.

f) Dipendenti stranieri

Le risp. i dipendenti stranieri devono allegare la copia del permesso di dimora. Dipendenti con figli che abitano all'estero devono accludere un attestato ufficiale di esistenza in vita, il cui rilascio non supera l'anno. Questi attestati devono essere esibiti con una traduzione autentica in tedesco o italiano.

g) Cumulo di diritti

Se viene richiesto un pagamento differenziale si deve allegare copia della decisione sugli assegni familiari della Cassa per gli assegni familiari dell'altro genitore.

15. Pagamento da parte della datrice risp. datore di lavoro

La Cassa di compensazione per gli assegni familiari stabilisce gli assegni familiari. Le datrici risp. i datori di lavoro versano mensilmente gli assegni alle risp. ai dipendenti. Se la datrice risp. il datore di lavoro versa gli assegni familiari con il salario, deve distinguere l'importo e menzionarlo espressamente.

Se la persona avente diritto agli assegni familiari non offre la garanzia di un uso appropriato degli stessi, gli stessi vengono versati a quella persona, a quell'autorità o a quell'istituzione a cui è affidata la figlia risp. affidato il figlio. Alla stessa condizione gli assegni familiari possono essere versati anche direttamente alla figlia risp. al figlio maggiorenne in formazione.

La persona che desidera il pagamento a terzi deve presentare richiesta alla Cassa di compensazione che versa gli assegni familiari. La richiesta deve contenere una motivazione.

16. Pagamento agli indipendenti, alle persone senza attività lucrativa e alle risp. ai dipendenti il cui datore di lavoro non è soggetto alla contribuzione

Gli assegni spettanti agli indipendenti, alle persone senza attività lucrativa e alle/ai dipendenti il cui datore di lavoro non è soggetto alla contribuzione, di regola, sono da versare trimestralmente. Tali assegni possono essere compensati con contributi scaduti.

17. Rimborso di assegni familiari pagati

Un diritto al rimborso degli assegni familiari pagati sussiste solamente se la Cassa di compensazione per gli assegni familiari ha emanato una decisione di prestazioni cresciuta in giudicato.

A partire dal 01.01.2014 gli assegni figli e gli assegni formazione saranno corrisposti direttamente tramite le fatture mensili, trimestrali oppure annuali. Per il pagamento degli assegni familiari saranno considerate le ultime e attuali decisioni.

Di regola, i crediti per assegni familiari vengono compensati con contributi scaduti.

18. Prescrizione

Il termine della prescrizione per assegni familiari non percepiti è di cinque anni.

19. Obbligo di informare

Le risp. i dipendenti sono tenuti a comunicare immediatamente, per iscritto, alla Cassa di compensazione per gli assegni familiari ogni modifica importante della situazione che può avere un influsso sul diritto e calcolo degli assegni familiari come per es. nascita o decesso di una figlia risp. di un figlio oppure l'inizio o il termine della formazione scolastica o del tirocinio professionale di una figlia risp. un figlio che ha già compiuto i 16 anni. Alla Cassa di compensazione per gli assegni familiari sono pure da notificare eventuali cambiamenti dello stato civile, la modifica dei dati personali e il cambiamento del luogo di dimora dei figli e genitori.

Persone senza attività lucrativa sono tenute a comunicare immediatamente, per iscritto, alla Cassa di compensazione per gli assegni familiari l'inizio di un'attività lucrativa e il trasferimento del luogo di dimora in un altro Cantone o all'estero. Ogni modifica della situazione economica, in particolare il riconoscimento di una prestazione complementare dell'AVS o AI dev'essere immediatamente comunicata alla Cassa per gli assegni familiari.

Le persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente sono inoltre tenute a comunicare subito, per iscritto, qualsiasi cambiamento della professione principale, del trasferimento della sede aziendale, dell'inizio di un'attività supplementare, dell'assegnazione di una rendita d'invalidità. Anche la ripresa di un'attività lucrativa dell'altro genitore deve essere comunicata per iscritto.

Se un'assenza dal lavoro (p.e. malattia o infortunio) dura più di tre mesi, deve essere segnalata.

Se sono stati percepiti assegni familiari a torto, devono essere restituiti.

20. Responsabilità penale

Chi mediante indicazioni inesatte o incomplete o in qualsiasi altro modo si sottrae all'obbligo contributivo oppure ottiene prestazioni che non gli spettano è perseguibile penalmente. Questo riguarda sia i datori di lavoro che i dipendenti, i dipendenti il cui datore di lavoro non sottostà all'obbligo contributivo, gli indipendenti e le persone senza attività lucrativa.

21. Informazioni

Per ulteriori informazioni potete rivolgervi alle Casse di compensazione per gli assegni familiari o alle Agenzie AVS.

22. Disposizioni legali

- Legge federale sugli assegni familiari (LAFam)
- Ordinanza sugli assegni familiari (OAFam)
- Legge cantonale sugli assegni familiari (LAF)
- Disposizioni esecutive della Legge sugli assegni familiari (Disp. LAF)
- Direttive concernenti la Legge federale sugli assegni familiari

Questo promemoria presenta solo una panoramica riassuntiva. Per la valutazione dei singoli casi fanno stato esclusivamente le disposizioni legali in vigore.
--